

ALLEGATO 2**IMPIANTI DEL SETTORE TESSILE**

Il presente allegato contiene le prescrizioni autorizzatorie per l'installazione e l'esercizio di impianti relativi ad alcune lavorazioni del settore tessile.

Le lavorazioni elencate nel presente allegato non sono classificabili come attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del punto 9 dell'Allegato 1 del D.P.R. 25 luglio 1991.

A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER ALCUNE LAVORAZIONI DEL SETTORE TESSILE.

I limiti di emissione espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente) sono riferiti a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo, nonché al flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

1) BRUCIAPELO

Gli effluenti provenienti dalla lavorazione di bruciapelo devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento ad umido, che utilizzi un liquido di lavaggio addizionato con una sostanza ossidante e sia fornito di un controllo in continuo del potere ossidante della soluzione di lavaggio oppure di un controllo manuale documentato.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Polveri totali	10	mg/m^3
S.O.T.	20	mg/m^3

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto

2) TESTURIZZAZIONE

Gli effluenti provenienti dalla lavorazione di testurizzazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali comprese nebbie oleose	10	mg/m^3
S.O.T.	20	mg/m^3

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto

3) TERMOFISSAGGIO ED ESSICCAZIONE

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di termofissaggio ed essiccazione devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento.

L'impianto di abbattimento deve essere costituito da una sezione di raffreddamento del flusso sino ad una temperatura inferiore ai 40°C seguita da uno stadio per l'abbattimento delle polveri e delle

nebbie oleose costituito da un elettrofiltro o da un sistema di abbattimento ad umido. Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Polveri totali comprese nebbie oleose	10	mg/m ³
S.O.T.	50	mg/m ³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici della emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto

4) **ESSICCAZIONE A TEMPERATURA INFERIORE A 150°C**

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di essiccazione a temperatura inferiore a 150°C devono essere captati e convogliati in atmosfera, la temperatura nella camera di essiccazione deve essere registrata in continuo e tale registrazione deve essere tenuta per almeno 12 mesi a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Polveri totali comprese nebbie oleose	10	mg/m ³
S.O.T.	50	mg/m ³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici della emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto

5) **SMACCHIATURA E LAVAGGIO CON SOLVENTI**

Per le lavorazioni di smacchiatura e lavaggio possono essere utilizzati solventi organici e solventi organici clorurati ad eccezione di quelli di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e di quelli di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell'Allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990.

5.1 **LAVAGGIO CON SOLVENTE IN MACCHINE A CIRCUITO CHIUSO**

Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori ecc., nelle quali la quantità di solvente complessivamente rilasciato durante la fase di apertura del portello di carico e scarico, nonché da tutti gli sfiati della macchina non sia superiore a 25 grammi per ciclo per m³ di volume utile della macchina.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Sostanze Organiche e Sostanze Organiche Clorurate	100	g/h
---	-----	-----

Per tale lavorazione l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché ulteriori rilevamenti periodici.

5.2 **LAVAGGIO CON SOLVENTI IN MACCHINE CONTINUE**

Gli effluenti provenienti da macchine continue di lavaggio con solventi (inclusi quelli provenienti dalle feritoie, dagli sfiati delle pompe e dei distillatori ecc.) devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Sostanze Organiche e Sostanze Organiche Clorurate	100	g/h
---	-----	-----

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici della emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto.

5.3 SMACCHIATURA CON SOLVENTI CLORURATI

Gli effluenti provenienti da lavorazioni di smacchiatura tessuti (tribunali) con solventi organici clorurati o con miscele che contengono solventi organici clorurati devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Sostanze Organiche e Sostanze Organiche Clorurate 100 g/h

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto.

5.4 SMACCHIATURA CON SOLVENTI NON CLORURATI

Gli effluenti provenienti da lavorazioni di smacchiatura tessuti (tribunali) con solventi organici non clorurati devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

S.O.T. 50 mg/m³

Per tale lavorazione non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

6) CUCINA COLORI

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di pesatura coloranti, dalle postazioni di prelievo acidi, alcali e prodotti ausiliari, dalle postazioni di dissoluzione di coloranti ed ausiliari, da cappe o esaustioni di laboratorio, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali 3 mg/m³

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di pesatura di coloranti devono essere convogliati ad un idoneo impianto per l'abbattimento delle polveri.

Per tale lavorazione l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché ulteriori rilevamenti periodici.

7) TRATTAMENTO IRRESTRINGIBILE

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di trattamento irrestringibile di tessuti con soluzioni ossidanti in grado di liberare cloro e suoi composti, devono essere captati e convogliati ad un impianto di abbattimento ad umido con soluzione alcalina, dotato di un controllo automatico in continuo dell'efficacia di neutralizzazione oppure di un controllo manuale documentato.

Le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:

Cloro e suoi composti (come HCl) 5 mg/m³

Per tale lavorazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale a partire dalla data di avviamento dell'impianto.

B) PRESCRIZIONI COMUNI PER LE LAVORAZIONI DEL SETTORE TESSILE INDIVIDUATE NELLA LETTERA A) DEL PRESENTE ALLEGATO.

- 1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
- 2) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 3) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera C. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 4) Fatte salve le esenzioni previste per alcune lavorazioni nella lettera A del presente allegato 2, per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare per ciascun punto di emissione attivato, un rilevamento delle emissioni, in un giorno dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime.
- 5) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché quelli periodici ove prescritti nella lettera A) del presente allegato 2, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, della data in cui intende effettuare i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco.
- 6) Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A del presente allegato 2.
- 7) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 8) L'impresa deve annotare giornalmente i controlli manuali effettuati, su un apposito registro, specificando: data ed ora del controllo, parametro indicatore dell'efficacia della soluzione di abbattimento e suo valore misurato; data, ora e quantità di soluzione fresca ripristinata.
- 9) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 10) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

- 11) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTREARE CON LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Indicare per ciascuna lavorazione il numero di apparecchiature installate e la loro potenzialità espressa come massimo quantitativo orario di materiale trattato.

Per il termofissaggio e per l'essiccazione indicare anche la potenzialità dei bruciatori installati ed il combustibile utilizzato.

Per la smacchiatura e il lavaggio con solventi indicare il tipo di sostanza pulente nonché le quantità che si prevede di utilizzare mediamente all'ora, al giorno ed all'anno; e nel caso di cui al punto 5.1 il volume utile di ogni macchina di lavaggio installata.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto ed indicando le lavorazioni di provenienza utilizzando la terminologia adottata nel presente allegato 2, lettera A).

IMPIANTO					
punto di emissione numero	provenienza	portata [m³/h a 0°C e 0,101 MPa]	altezza punto di emissione [m]	diametro o lati [m] o [mxm]	tipo di impianto di abbattimento

ALLEGARE LA PLANIMETRIA GENERALE DELL'IMPIANTO IN SCALA ADEGUATA, NELLA QUALE SIA INDICATA LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DI DOMANDA CON I RELATIVI PUNTI DI EMISSIONE.